

DANIMARCA

COSTITUZIONE DEL REGNO DI DANIMARCA

(GJENNEMSETE GRUNDLOV)

del 5 giugno 1915

con modifiche del 10 settembre 1920¹

I

ART. 1 — La forma del governo è la monarchia limitata. Il potere regio è ereditario: l'ordine di successione è quello stabilito dalla legge di successione al trono del 31 luglio 1853, artt. 1 e 2.

ART. 2 — Il potere legislativo appartiene al re ed al *Rigsdag* in concomitanza. Il potere esecutivo appartiene al re, il potere giudiziario ai tribunali.

ART. 3 — La Chiesa evangelica luterana è la Chiesa nazionale danese (*den danske folkekirche*) e, come tale, è sovvenzionata dallo Stato.

II

ART. 4 — Il re non può, senza il consenso del *Rigsdag*, divenire sovrano di altri paesi.

ART. 5 — Il re deve appartenere alla Chiesa evangelica luterana.

ART. 6 — Il re è maggiorenne quando ha compiuto 18 anni; la stessa regola vale per i principi reali.

ART. 7 (L. 10 settembre 1920) — Prima di assumere il governo, il re in Consiglio di Stato fa per iscritto una solenne dichiarazione di osservare inviolabilmente la Costituzione del Regno. L'atto di dichiarazione viene redatto in due originali identici, uno dei quali viene consegnato al *Rigsdag*, per essere conservato nei suoi archivi, e l'altro viene deposto negli archivi del Regno. Qualora il re, per assenza o per qualsiasi altro motivo, non possa fare tale dichiarazione immediatamente dopo la sua assunzione al trono, il Consiglio di Stato viene incaricato provvisoriamente del governo, a meno non venga altrimenti disposto con una legge. Se il re ha già fatto tale dichiarazione come erede presunto, prende il governo immediatamente dopo la sua assunzione.

ART. 8 — Le disposizioni relative alla condotta di governo in caso di minorità, di malattia o di assenza del re, saranno determinate da una legge. Se il trono è vacante, e non esiste nessun erede, il *Rigsdag* riunito eleggerà un re e stabilirà il nuovo ordine di successione.

ART. 9 — La lista civile del re verrà fissata da una legge per la durata del suo regno. Tale legge stabilirà pure quali castelli e proprietà dello Stato saranno messi a disposizione del re.

La lista civile non potrà essere gravata di alcun debito.

ART. 10 — Con una legge potranno essere attribuiti degli assegni annuali (*appannaggi*) ai membri della famiglia reale. Essi non potranno fruirne fuori del Regno senza il consenso del *Rigsdag*.

¹ Ricordiamo qui che la legge n. 619, sull'Unione dano-islandese, in data 30 novembre 1918, è stata abrogata. Si veda la nota relativa alla Repubblica islandese, t. II, p.

ART. 11 — Il re, con le restrizioni stabilite dalla presente Costituzione, è investito della suprema autorità su tutti gli affari del Regno, e la esercita per mezzo dei suoi ministri.

ART. 12 — Il re è irresponsabile; la sua persona è sacra. I ministri sono responsabili della condotta del governo; le norme speciali relative alla loro responsabilità saranno determinate con una legge.

ART. 13 — Il re nomina e revoca i suoi ministri. Stabilisce il loro numero e la spartizione degli affari fra di essi. La firma del re in calce alle decisioni concernenti la legislazione o il governo conferisce loro validità, quando è accompagnata dalla firma di uno o più ministri. Ogni ministro è responsabile della decisione che ha firmato.

ART. 14 — I ministri possono esser posti in stato d'accusa dal re o dal *Folketing* per causa della loro amministrazione. L'Alta Corte (*Rigsret*) giudica delle accuse elevate in tal modo contro i ministri.

ART. 15 — La riunione dei ministri forma il Consiglio di Stato, di cui fa parte l'erede al trono quando è maggiorenne. Il re ne è presidente, salvo nel caso previsto dall'art. 7 e nei casi in cui il potere legislativo, in base al comma 1 dell'art. 8, abbia autorizzato il Consiglio di Stato ad assumere la direzione del governo.

ART. 16 (*L. 10 settembre 1920*) — Tutte le leggi e i provvedimenti importanti di governo sono deliberati in Consiglio di Stato. Quando il re è impedito per causa accidentale di presiedere il Consiglio di Stato, può fare trattare gli affari da un consiglio di ministri. Tale consiglio è composto di tutti i ministri, sotto la presidenza di quello che il re ha nominato ministro di Stato. Ciascun ministro vi esprime il proprio voto, che viene registrato nel processo-verbale, e la decisione vien presa dalla maggioranza. Il ministro di Stato rimette il processo-verbale della deliberazione, firmato da tutti i ministri presenti, al re, il quale decide se approvare immediatamente la proposta del consiglio dei ministri ovvero farsi ripresentare l'affare in Consiglio di Stato.

ART. 17 (*Id.*) — Il re nomina a tutti gli impieghi nella stessa misura di un tempo. Tale regola potrà venir modificata da una legge. Nessuno potrà occupare un impiego se non gode dell'indigenato. Tutti i funzionari civili o militari fanno una dichiarazione solenne di osservare la Costituzione.

Il re può revocare i funzionari da esso nominati. La loro pensione è stabilita in conformità alla legge sulle pensioni.

Il re può trasferire i funzionari senza il loro consenso, ma a condizione che non vengano a subire alcuna riduzione nel trattamento economico, e che sia loro lasciata la scelta fra il trasferimento e la pensione secondo le regole generali.

Le eccezioni per talune categorie di funzionari, oltre a quella prevista nell'art. 71, saranno determinate da una legge.

ART. 18' (*Id.*) — Il re non può, senza il consenso del *Rigsdag*, dichiarare la guerra nè concludere la pace, concludere o rompere alleanze e trattati commerciali, cedere alcuna parte di territorio, nè contrarre alcun obbligo che modifichi le attuali condizioni del diritto pubblico.

ART. 19 — Il re convoca tutti gli anni il *Rigsdag* in sessione ordinaria; ne fissa pure la data di chiusura. Tuttavia la chiusura non potrà avvenire prima che sia stata accordata, secondo l'art. 48, una autorizzazione legale per la percezione delle imposte e il pagamento delle spese dello Stato.

ART. 20 — Il re può convocare il *Rigsdag* in sessioni straordinarie delle quali stabilisce la durata.

ART. 21 — Il re può propagare la sessione ordinaria del *Rigsdag* ad un'epoca determinata, ma non oltre i due mesi senza il consenso del *Rigsdag*, e non più di una volta all'anno fino alla prossima sessione ordinaria.

ART. 22 — Il re può sciogliere il *Folketing*.

Le seguenti regole sono applicabili allo scioglimento del *Landsting*:

Quando il *Folketing* abbia adottato un progetto di legge e l'abbia inviato al *Landsting* tre mesi almeno prima del termine di una sessione, e il *Landsting* non abbia adottato tale progetto e le due Camere non siano riuscite ad adottarlo in

Le costituzioni europee

termini identici dopo che un comitato composto di un numero eguale di membri delle due camere avrà presentato un rapporto su tale progetto, e quando in seguito il *Folketing*, dopo esser stato rinnovato mediante elezioni generali fatte al termine di una legislatura, abbia adottato il progetto senza alcun cambiamento durante una sessione ordinaria e l'abbia di nuovo inviato al *Landsting* entro il termine sopra indicato, il re potrà, qualora non si giunga ad un accordo fra le due camere, sciogliere il *Landsting*.

Fuori di questo caso il *Landsting* può esser sciolto solo in caso di cambiamento di costituzione.

In caso di scioglimento di una sola camera durante la sessione del *Rigsdag*, le sedute dell'altra camera verranno sospese fino alla nuova riunione del *Rigsdag*. Tale riunione avrà luogo entro due mesi dallo scioglimento.

ART. 23 — Il re può far presentare al *Rigsdag* progetti di legge e altre deliberazioni.

ART. 24 — Il consenso del re è necessario per dar forza di legge a una deliberazione del *Rigsdag*. Il re ordina la promulgazione della legge e ne sorveglia l'esecuzione. Qualora una deliberazione adottata dal *Rigsdag* non sia stata sanzionata dal re prima dell'inizio della sessione seguente, essa viene considerata come non avvenuta.

ART. 25 — Nei casi particolarmente urgenti, il re può, nell'intervallo fra le sessioni del *Rigsdag*, emanare per decreto leggi provvisorie, le quali tuttavia non potranno essere contrarie alla Costituzione, e dovranno sempre essere presentate durante la sua prossima sessione al *Rigsdag*, senza la cui adesione la legge si considera come non avvenuta. Le leggi provvisorie verranno prima discusse dal *Folketing*.

ART. 26 — Il re ha il diritto di grazia e di amnistia. Può graziare i ministri dalle pene alle quali sono stati condannati dall'Alta Corte (*Rigsret*) solo con il consenso del *Folketing*.

ART. 27 — Il re accorda, direttamente o tramite le autorità competenti, le esenzioni e le dispense dalle leggi, che sono in uso in base alle regole seguite anteriormente al 5 giugno 1849, ovvero che sono autorizzate da una legge emanata dopo quell'epoca.

ART. 28 — Il re ha il diritto di batter moneta conformemente alla legge.

IV

ART. 29 — Il *Rigsdag* è composto del *Folketing* (camera popolare) e del *Landsting* (camera alta).

ART. 30 — Sono elettori per il *Folketing* tutti gli uomini e donne che abbiano compiuti i 25 anni ed abbiano domiciliato nel paese, a meno:

a) Che siano stati giudizialmente dichiarati colpevoli di azione infamante nell'opinione pubblica e non siano stati riabilitati;

b) Che ricevano o abbiano ricevuto soccorsi dall'assistenza pubblica, che non siano stati loro condonati, o che essi non abbiano rimborsato;

c) Che non possano disporre dei loro beni per causa di fallimento o di interdizione.

ART. 31 — E' eleggibile al *Folketing* chiunque è nelle condizioni richieste per partecipare alle elezioni del *Folketing*.

ART. 32 (L. 10 settembre 1920) — Il numero dei membri del *Folketing* sarà fissato dalla legge elettorale, ma non dovrà sorpassare i 152.

Onde assicurare una eguale rappresentanza delle diverse opinioni degli elettori, le modalità dell'elezione e le regole speciali per l'esercizio dell'elettorato saranno determinate dalla legge elettorale, che deciderà pure se la rappresentanza proporzionale dovrà essere introdotta o meno concorrentemente con lo scrutinio uninominale.

Quando si stabiliranno le circoscrizioni, verrà tenuto conto, non soltanto del numero degli abitanti, ma anche di quello degli elettori e della densità della popolazione.

Danimarca

ART. 33 — I membri del *Folketing* sono eletti per quattro anni. Ricevono una indennità il cui ammontare è fissato dalla legge elettorale.

ART. 34 — E' elettore al *Landsting* chiunque sia elettore al *Folketing*, abbia compiuti i 35 anni ed abbia stabile domicilio nella circoscrizione di cui si tratta.

ART. 35 (L. 10 settembre 1920) — E' eleggibile al *Landsting* chiunque si trovi nelle condizioni richieste dal diritto elettorale per tale camera, purchè abbia la propria residenza nella circoscrizione in questione.

I 19 membri eletti dal *Landsting* non sono tenuti ad aver stabile domicilio in una particolare circoscrizione, purchè si trovino nelle altre condizioni richieste per partecipare alle elezioni del *Landsting*.

ART. 36 (*Id.*) — Il numero dei membri del *Landsting* non può oltrepassare i 78 membri.

Dieci di essi sono eletti da Copenhagen e Frederiksberg, altri fino a 48 da grandi circoscrizioni elettorali comprendenti la campagna e la città, uno dalla isola di Bornholm e uno dalle isole Faeroër. Diciannove membri sono eletti in base alle regole della rappresentanza proporzionale da un collegio elettorale composto delle persone che, il giorno della pubblicazione del decreto per le nuove elezioni al *Landsting* (art. 22 e 39), sono membri di tale camera. Le disposizioni particolareggiate relative sono stabilite dalla legge elettorale.

La legge elettorale stabilisce il numero dei membri del *Landsting* e le norme particolareggiate relative alla loro elezione.

ART. 37 (*Id.*) — I membri del *Landsting* sono eletti, salvo per quanto riguarda le isole Faeroër, dagli elettori di secondo grado, in base alle regole della rappresentanza proporzionale. Nelle isole Faeroër l'elezione viene fatta da un'assemblea di elettori composta dei membri del *Landsting* eletti dal popolo.

Gli elettori di secondo grado sono eletti in base alle regole della rappresentanza proporzionale. La legge elettorale stabilirà il numero e le modalità delle disposizioni relative alle elezioni.

ART. 38 (*Id.*) — Il numero dei membri del *Landsting* per ogni circoscrizione, eccetto Copenhagen e Frederiksberg, Bornholm e le isole Faeroër, è stabilito dalla legge elettorale all'incirca nella proporzione esistente tra il numero di abitanti di ogni circoscrizione particolare e quello dell'insieme di tali circoscrizioni.

ART. 39 (*Id.*) — I membri del *Landsting* sono eletti per otto anni, in maniera tuttavia che i membri eletti dagli elettori di secondo grado si rinnovino ogni quattro anni, per quanto possibile per metà. I 19 membri eletti dal *Landsting* cessano tutte le loro funzioni al termine di otto anni. I membri del *Landsting* ricevono la medesima indennità dei membri del *Folketing*.

V

ART. 40 (L. 10 settembre 1920) — Il *Rigsdag* si riunisce in sessione ordinaria il primo martedì di ottobre, se il re non lo ha convocato prima.

ART. 41 (*Id.*) — Sede del governo è il luogo in cui si riunisce il *Rigsdag*. Tuttavia, in casi straordinari, il re può convocarlo in un'altra località del Regno.

ART. 42 — Il *Rigsdag* è inviolabile. Chiunque attenti alla sua sicurezza e alla sua libertà ovvero impartisca o esegua un ordine a tale fine, si rende colpevole di alto tradimento.

ART. 43 — Ciascuna delle camere ha diritto di proporre delle leggi, e di adottarle per ciò che la concerne.

ART. 44 — Ciascuna delle camere può presentare degli indirizzi al re.

ART. 45 — Ciascuna delle camere può istituire delle commissioni fra i propri membri, per studiare questioni di interesse generale. Tali commissioni hanno il diritto di richiedere alle autorità pubbliche ed ai privati spiegazioni orali o scritte.

L'elezione da parte delle camere dei membri di commissioni avviene in base alle regole della rappresentanza proporzionale. Quando devono esservi rappresen-

tate le due camere, l'elezione avviene in base alle regole dell'art. 49 sull'elezione dei revisori.

ART. 46 — Le imposte possono essere stabilite, modificate o soppresse soltanto da una legge; si possono arruolare uomini per l'esercito, contrarre prestiti, alienare proprietà dello Stato soltanto in virtù di una legge.

ART. 47 — Durante ogni sessione ordinaria, subito dopo l'apertura della sessione, viene presentato al *Rigsdag* un progetto di legge finanziaria per l'anno seguente in cui è contenuta una valutazione dei redditi e delle spese dello Stato.

[Add.] — Qualora si preveda che la discussione sulla legge finanziaria per il prossimo esercizio non possa terminare prima dell'inizio dell'esercizio, il governo presenterà un progetto di crediti provvisori, che lo autorizzi a percepire le imposte legali e gli altri redditi dello Stato e a provvedere alle spese necessarie per l'andamento ininterrotto dell'economia dello Stato. Tuttavia le spese ordinarie autorizzate dalla legge finanziaria per il trascorso esercizio e i crediti supplementari non potranno in alcun caso venir oltrepassati; e, per quanto riguarda i provvedimenti esorbitanti dell'economia regolare dello Stato, il governo non potrà impegnarsi che per le spese necessarie alla continuazione dei lavori già iniziati, sia che si tratti di crediti provvisori per i provvedimenti straordinari in questione sia di somme fissate dalla legge afferente l'esercizio in corso, o di crediti supplementari anteriori destinati alla continuazione dei lavori.

I progetti di legge finanziaria o di crediti provvisori e i crediti supplementari sono discussi dapprima al *Folketing*.

ART. 48 — Le imposte non possono essere percepite prima dell'approvazione da parte del *Rigsdag* della legge finanziaria o di una legge che accordi un credito provvisorio o dei crediti supplementari adottati dal *Rigsdag*.

ART. 49 — Il *Rigsdag* nomina quattro revisori stipendiati, i quali esaminano i conti annuali dello Stato e verificano se in essi figurano tutti i redditi dello Stato e se non è stata fatta alcuna spesa non prevista dalla legge finanziaria o da qualsiasi altra legge sui crediti. Tali revisori possono richiedere tutti gli schiarimenti necessari, nonchè la trasmissione dei documenti giustificativi.

I conti annuali dello Stato sono in seguito sottoposti, insieme alle osservazioni dei revisori, alla decisione del *Rigsdag*.

Tali disposizioni possono venir modificate da una legge.

[Add.] — Quando dovrà aver luogo l'elezione dei revisori, ogni camera nominerà 15 membri, i quali si riuniranno in comitato per procedere a tale designazione in base alle regole della rappresentanza proporzionale.

ART. 50 — Gli stranieri possono ottenere l'indigenato solo in virtù di una legge [add.]. Una legge stabilirà le regole relative all'autorizzazione per gli stranieri di acquistare delle proprietà nel Regno.

ART. 51 — Nessun progetto di legge può essere definitivamente adottato prima di esser stato discusso tre volte dalla camera.

ART. 52 — Dopo che un progetto di legge è stato adottato da una camera, deve essere presentato all'altra nella forma in cui è stato adottato; se viene modificato, viene rinviato alla prima camera; se questa vi apporta nuove modifiche, ritorna alla seconda. Qualora non riesca a stabilirsi un accordo, verrà nominato da ciascuna camera, quando una delle due ne faccia richiesta, un numero uguale di membri i quali si riuniranno in comitato per presentare a tutte due le camere un rapporto e una proposta. Ognuna delle camere si pronuncia su tale proposta, separatamente e definitivamente.

ART. 53 — Ciascuna delle due camere verifica essa stessa i poteri dei suoi membri.

ART. 54 (L. 10 settembre 1920) — Ogni nuovo membro, quando la sua elezione è stata convalidata, pronuncia una solenne dichiarazione di osservare la costituzione.

ART. 55 — I membri del *Rigsdag* sono vincolati soltanto dalla loro convinzione, e non possono ricevere alcun mandato imperativo da parte dei loro elettori.

I funzionari eletti al *Rigsdag* non hanno bisogno del permesso del governo per accettare il loro mandato.

ART. 56 — Durante le sessioni, nessun membro del *Rigsdag* può essere posto in stato di accusa, o detenuto sotto qualsiasi forma, se non con l'autorizzazione

Danimarca

della camera alla quale appartiene, salvo nel caso di flagrante delitto. I membri del *Rigsdag* non possono incorrere in alcuna responsabilità al di fuori di tale assemblea, a causa delle opinioni che vi hanno emesse, senza l'autorizzazione della camera.

ART. 57 — Qualsiasi membro validamente eletto che venga a trovarsi in uno dei casi esclusivi dell'eleggibilità perde i diritti derivantigli dall'elezione.

Una legge determinerà i casi in cui un membro del *Rigdag*, chiamato a funzioni retribuite, deve sottomettersi ad una rielezione.

ART. 58 — I ministri hanno, in virtù delle loro funzioni, accesso al *Rigsdag*, ed il diritto di chiedere la parola durante le deliberazioni tutte le volte che lo desiderano, osservando tuttavia il regolamento; hanno diritto di voto solo se sono allo stesso tempo membri del *Rigsdag*.

ART. 59 — Ogni camera elegge essa stessa il suo presidente, nonchè colui o coloro che dovranno presiedere al suo posto in caso di impedimento.

ART. 60 — Nessuna delle due camere può prendere una decisione se non è presente e non prende parte alla votazione almeno una metà dei suoi membri.

ART. 61 — Ogni membro del *Rigsdag* può, con l'autorizzazione della camera alla quale appartiene, provocare la discussione su tutti gli affari pubblici e richiedere spiegazioni a loro riguardo ai ministri.

ART. 62 — Le petizioni possono essere presentate alle camere solo dai rispettivi membri di esse.

ART. 63 — Le sedute delle camere sono pubbliche. Tuttavia il presidente o un numero di membri determinato dal regolamento possono domandare che siano allontanate tutte le persone estranee; dopo di che la camera decide se la discussione avrà luogo in seduta pubblica o segreta.

ART. 64 — Ciascuna delle due camere stabilisce il proprio regolamento interno riguardo all'ordine delle deliberazioni ed al mantenimento del buon ordine.

ART. 65 — Il *Rigsdag* riunito è formato dall'assemblea generale del *Folketing* e del *Landsting*. Non può prendere nessuna decisione, se non è presente e non prende parte alla votazione almeno una metà dei membri di ciascuna camera. Elegge esso stesso il proprio presidente, e stabilisce inoltre il proprio regolamento interno riguardo all'ordine delle deliberazioni.

VI

ART. 66 — L'Alta Corte (*Rigsret*) è composta dei membri ordinari della Corte suprema del Regno, e di un egual numero di giudici eletti per quattro anni dal *Landsting* fra i suoi membri. Qualora, in un caso particolare, tutti i membri ordinari della Corte suprema siano impediti di partecipare alla deliberazione e al giudizio, un numero uguale di membri eletti dal *Landsting* si ritira, cominciando dagli ultimi eletti o da coloro che hanno ricevuto il minor numero di voti.

L'Alta Corte elegge essa stessa nel suo seno il proprio presidente. Nel caso in cui si debba procedere a nuove elezioni del *Landsting* dopo che una causa è stata portata dinnanzi all'Alta Corte, i membri eletti dalla camera prima delle nuove elezioni conservano nondimeno il loro posto nella Corte per il giudizio di tale causa.

Le regole concernenti l'Alta Corte possono essere modificate dalla legge.

ART. 67 — L'Alta Corte giudica delle accuse promosse dal re o dal *Folketing* contro i ministri.

Il re può anche porre, con il consenso del *Folketing*, altre persone in stato di accusa dinanzi all'Alta Corte, per delitti che giudichi particolarmente pericolosi per lo Stato.

ART. 68 — L'esercizio del potere giudiziario può essere regolato soltanto dalla legge.

ART. 69 — La giustizia sarà separata dall'amministrazione, in base alle regole stabilite dalle leggi.

ART. 70 — I tribunali sono competenti a pronunziarsi su tutte le questioni relative ai limiti delle attribuzioni delle autorità. Tuttavia chi investe i tribunali

Le costituzioni europee

di una siffatta questione non è per questo dispensato dal sottomettersi provvisoriamente agli ordini dell'autorità.

ART. 71 — I giudici, nell'esercizio delle loro funzioni, devono regolarsi soltanto sulla legge. Possono venir revocati solo in virtù di un giudizio, e trasferiti solo con il loro consenso, salvo i casi in cui venga effettuato un riordinamento giudiziario. Tuttavia il giudice quando abbia raggiunto i 65 anni può esser messo a riposo, ma conservando il suo trattamento economico.

ART. 72 — La procedura pubblica e orale sarà introdotta, non appena e per quanto possibile, in tutti i tribunali.

La giuria verrà introdotta nelle cause penali e per i delitti politici.

VII

ART. 73 — La costituzione della Chiesa nazionale sarà regolata da una legge.

ART. 74 — I cittadini hanno il diritto di riunirsi in comunità per adorare Dio secondo le loro convinzioni, purchè non insegnino nè praticino nulla di contrario al buon costume e all'ordine pubblico.

ART. 75 — Nessuno è tenuto a contribuire personalmente ad un culto diverso dal suo.

ART. 76 — Tutto quanto concerne le associazioni religiose dissidenti sarà regolato dalla legge.

ART. 77 — Nessuno, a causa delle sue credenze religiose, può essere privato del godimento integrale dei suoi diritti civili e politici, nè può sottrarsi all'adempimento dei suoi doveri di cittadino.

VIII

ART. 78 — Chiunque venga arrestato sarà tradotto dinnanzi a un giudice nelle ventiquattr'ore. Se non può venir messo immediatamente in libertà, il giudice deciderà con un'ordinanza motivata, emanata il più presto possibile e non oltre i tre giorni, se costui deve essere trattenuto, e, se può venir messo in libertà dietro cauzione, ne fisserà la natura e l'ammontare.

Contro l'ordinanza resa dal giudice può essere promosso immediatamente e specificamente appello da parte dell'interessato dinnanzi alla giurisdizione superiore.

Nessuno potrà essere detenuto preventivamente per un delitto che può comportare soltanto la pena pecuniaria o la prigione semplice.

ART. 79 — Il domicilio è inviolabile. Le perquisizioni domiciliari, il sequestro o la perquisizione di lettere e di altre carte possono venir effettuati solo in virtù di una sentenza, eccetto nei casi determinati particolarmente dalle leggi.

ART. 80 — La proprietà è inviolabile. Nessuno può essere costretto a cedere la sua proprietà, se non quando lo esiga l'utilità pubblica. L'espropriazione può aver luogo solo in virtù di una legge e mediante indennizzo completo. [Add.] Quando sia stato adottato un progetto di legge concernente l'espropriazione di una proprietà, un terzo dei membri del *Folketing* può esigere, non oltre il quattordicesimo giorno dopo l'adozione definitiva del progetto, che esso sia presentato alla sanzione del re soltanto dopo che avranno avuto luogo le nuove elezioni al *Rigsdag* e dopo che il nuovo *Rigsdag* l'avrà adottato.

ART. 81 — Tutte le restrizioni che ledano il libero esercizio per tutti di tutte le professioni, e non siano fondate sull'utile pubblico, saranno abolite dalle leggi.

ART. 82 — Chiunque non è in grado di provvedere al proprio sostentamento e a quello della sua famiglia, qualora a nessuno spetti l'obbligo di mantenerlo, ha diritto ai soccorsi dello Stato, sottomettendosi tuttavia agli obblighi che le leggi prescriveranno a tal riguardo.

ART. 83 — I fanciulli a cui i genitori non hanno i mezzi di assicurare l'istruzione riceveranno un insegnamento gratuito nelle scuole pubbliche.

[Add.] — I genitori o i tutori che si incaricano di impartire essi stessi ai fanciulli un'istruzione eguale a quella richiesta generalmente nelle scuole pubbliche non sono tenuti ad inviare i fanciulli a tali scuole.

Danimarca

ART. 84 — Ognuno ha il diritto di pubblicare le proprie idee a mezzo della stampa, rimanendo tuttavia responsabile di esse dinanzi ai tribunali. La censura e le altre misure preventive non potranno mai essere ristabilite.

ART. 85 — I cittadini hanno il diritto di formare delle associazioni, per qualsiasi scopo legale, senza previa autorizzazione. Nessuna associazione può essere sciolta con provvedimento governativo. Tuttavia le associazioni possono essere provvisoriamente vietate; si deve allora procedere immediatamente contro di esse con denunce regolari, al fine di farle sciogliere.

ART. 86 — I cittadini hanno il diritto di riunirsi senza armi. La polizia ha il diritto di assistere alle riunioni pubbliche. Le riunioni all'aperto possono essere vietate, quando presentino un pericolo per la tranquillità pubblica.

ART. 87 — In caso di sommossa, la forza pubblica, se non è attaccata può intervenire soltanto dopo aver intimato inutilmente tre volte alla folla, in nome del re e della legge, di disperdersi.

ART. 88 — Tutti i cittadini in grado di portare le armi sono tenuti a contribuire personalmente alla difesa della patria in conformità alle norme speciali prescritte dalle leggi.

ART. 89 — Il diritto dei comuni di amministrare liberamente i loro affari, sotto la sorveglianza dello Stato, sarà regolato dalla legge.

ART. 90 — Qualsiasi privilegio conferito dalle leggi alla nobiltà, ai titoli e al rango è abolito.

ART. 91 — Nessun feudo, maggiorasco o fidecommesso in beni terrieri potrà essere costituito per l'avvenire; una legge speciale determinerà il modo della conversione in proprietà libere di quelli esistenti attualmente.

ART. 92 — Le disposizioni degli articoli 78, 85 e 86 sono applicabili all'esercito soltanto con le restrizioni derivanti dalle leggi militari.

IX

ART. 93 (L. 10 settembre 1920) — In virtù della legge di unione fra la Danimarca e l'Islanda, i sudditi islandesi godono dei diritti indicati negli artt. 17, 30, 31, 34 e 35 e derivanti dall'indigenato danese.

X

ART. 94 — Qualsiasi proposta di modifiche o di aggiunte alla presente Costituzione può venir presentata al *Rigsdag* in sessione ordinaria o straordinaria.

Quando una proposta di una nuova disposizione costituzionale verrà adottata dalle due camere, se il governo intende darvi seguito, il *Rigsdag* verrà sciolto, e si procederà ad elezioni generali sia al *Folketing* che al *Landsting*. Se la deliberazione viene adottata senza mutamenti dal nuovo *Rigsdag*, in sessione ordinaria o straordinaria, essa sarà presentata prima dei sei mesi agli elettori del *Folketing* per essere approvata o respinta con un voto diretto. Le norme particolari relative alla votazione saranno stabilite da una legge. Se la maggioranza dei votanti e almeno il 45% di tutti gli elettori hanno votato in favore della deliberazione del *Rigsdag*, e se il re la sanziona, essa avrà forza di legge costituzionale.

LEGGE

(n. 137, 23 marzo 1948)

relativa all'amministrazione autonoma delle isole Faeroër²

Noi, Federico IX, per grazia di Dio re di Danimarca, ecc., rendiamo noto: In considerazione della posizione particolare che le isole Faeroër occupano nel Regno

² Testo danese in: *Lov. (nr. 137-31 marts 1948) om Faeroernes Hjemmestyre*, dovuto alla cortesia del prof. MAX SÖRENSEN, dell'Università di Aarhus. Testo francese tradotto dal danese a cura del segretariato delle Nazioni Unite, « *Annuaire des Droits de l'Homme* », 1949.

Le costituzioni europee

dal punto di vista nazionale, storico e geografico, il *Rigsdag*, in conformità ad una deliberazione dell'Assemblea legislativa (*Lagting*) delle isole Faeroër, ha adottato e noi abbiamo approvato le seguente legge relativa alla posizione costituzionale delle isole Faeroër nel regno:

ART. 1 — Le isole Faeroër costituiscono entro i limiti della presente legge una comunità autonoma del Regno danese. Di conseguenza, la popolazione delle isole Faeroër assumerà, tramite l'Assemblea legislativa elettiva (*Lagting*) e un organo esecutivo (*Landsstyre*) da essa costituito, nel quadro dell'unità del Regno, l'organizzazione e la direzione degli affari che interessano particolarmente le isole Faeroër e che sono indicati nella presente legge.

ART. 2 — Le questioni e gli argomenti che figurano nell'elenco A annesso alla presente legge saranno considerati in linea di principio come interessanti particolarmente le isole Faeroër. Il governo autonomo delle isole Faeroër (vale a dire gli organi indicati nella seconda frase dell'art. 1) può decidere che tutte tali questioni o argomenti, ovvero talune di esse vengano immediatamente devolute al governo autonomo il quale, di conseguenza, prenderà a suo carico le spese che vi si riferiscono. Il governo autonomo può inoltre decidere che altre questioni e argomenti figuranti nell'elenco e non immediatamente devolute, vengano devolute, con le stesse conseguenze, al governo autonomo. Il governo autonomo è pure tenuto ad incaricarsi delle questioni e degli argomenti che figurano nell'elenco, qualora le autorità del regno lo desiderino.

ART. 3 — Per ciò che concerne le materie elencate nell'elenco B, verrà deciso nel corso di ulteriori consultazioni se tali questioni devono venir ricollegate, ed in quale misura, agli affari che interessano particolarmente le isole Faeroër.

ART. 4 — Per ciò che concerne le materie che rientrano nella sua competenza, il governo autonomo sarà investito dell'autorità legislativa ed amministrativa. Le leggi votate dal *Lagting* e ratificate dal presidente del *Landsstyre* verranno denominate leggi del *Lagting*.

ART. 5 — La competenza delle autorità delle isole Faeroër sarà limitata dai diritti e dagli obblighi attualmente esistenti ai termini dei trattati e delle altre convenzioni internazionali.

Le autorità del Regno decidono nelle questioni concernenti le relazioni del Regno con l'estero.

ART. 6 — Le questioni che, ai termini della presente legge, non rientrano nella competenza del governo autonomo delle isole Faeroër verranno trattate dalle autorità del Regno come affari interessanti il Regno nel suo insieme.

Le questioni riguardo alle quali sussiste qualche dubbio per ciò che concerne la competenza del governo autonomo delle isole Faeroër o delle autorità del Regno, saranno portate dinnanzi ad una commissione composta di due membri designati dal governo danese, di due membri designati dal *Landsstyre* e di tre consiglieri della Corte suprema designati dal presidente della Corte suprema, uno dei quali verrà eletto presidente della commissione. Se vi sarà accordo fra i 4 membri rappresentanti il governo e il *Landsstyre*, la decisione presa sarà definitiva. In caso contrario, la decisione spetterà ai 3 consiglieri della Corte suprema.

Il presidente del consiglio può sospendere una deliberazione, portata dinanzi alla commissione, fintanto che quest'ultima abbia reso nota la sua decisione.

ART. 7 — [I progetti di legge emanati dalle autorità danesi e contenenti disposizioni applicabili esclusivamente alle isole Faeroër verranno comunicati al governo autonomo delle isole Faeroër perchè li esamini, prima di essere sottoposti al *Rigsdag*. Le leggi danesi riguardanti la situazione locale delle isole Faeroër verranno del pari comunicate al governo autonomo delle isole Faeroër perchè le esamini, prima di entrare in vigore sul territorio delle isole. La medesima procedura verrà applicata per ciò che concerne i trattati e gli altri accordi internazionali che devono essere ratificati dal *Rigsdag* e che riguardano gli interessi particolari delle isole.]

ART. 8 — [Qualora il governo autonomo delle isole Faeroër lo richieda, uno specialista delle questioni relative alle isole Faeroër può essere designato dopo consultazione con il *Landsstyre* per assistere il ministro degli affari esteri nelle questioni relative agli interessi economici particolari delle isole Faeroër. Verrà pure

Danimarca

designata una persona che si occupi particolarmente degli interessi delle isole Faeroër per assistere i rappresentanti danesi nei paesi in cui le isole hanno particolari interessi economici. Il governo autonomo delle isole Faeroër può rappresentare gli interessi particolari delle isole nei negoziati con paesi stranieri in vista di accordi commerciali e di accordi sulla pesca. Per le questioni che presentano un interesse particolare per le isole Faeroër, il ministro degli esteri può autorizzare dei rappresentanti del governo autonomo delle isole Faeroër a condurre direttamente dei negoziati con l'assistenza del ministro degli esteri di Danimarca.]

ART. 9 — Per ciò che concerne questioni di interesse comune, verrà concluso un accordo, dopo consultazione, onde stabilire in quali casi ed in quale misura il governo autonomo delle isole Faeroër sarà autorizzato ad emanare disposizioni regolamentari sulle questioni che interessano particolarmente le isole Faeroër, e ad assumersene l'applicazione.

ART. 10 — I passaporti ed i certificati di nazionalità dati nelle isole Faeroër a « isolani delle Faeroër » conterranno le parole: « Føryingur » e « Føroyar » dopo le parole « Dansk » (Danese) e « Danmark » (Danimarca). Vengono considerati « isolani delle Faeroër » tutti coloro che hanno la nazionalità danese e sono originari delle Faeroër. Il diritto di eleggere e di venir eletto agli organi del governo autonomo delle isole Faeroër potrà venir riservato agli « isolani delle Faeroër ». Non vi può essere nessun'altra distinzione giuridica o amministrativa fra gli « isolani delle Faeroër » e gli altri cittadini danesi.

ART. 11 — La lingua delle isole Faeroër (*Faerøsk*) sarà riconosciuta come lingua principale, ma il danese sarà accuratamente insegnato e nelle questioni ufficiali potranno venir usate le due lingue.

Per i ricorsi in appello, tutti i documenti redatti in *Faerøsk* saranno accompagnati da una traduzione in danese.

ART. 12 — [L'articolo contiene disposizioni concernenti il riconoscimento e l'uso della bandiera delle isole Faeroër.]

ART. 13 — Tutte le disposizioni attualmente vigenti nelle isole Faeroër, che non siano in contraddizione con la presente legge, rimarranno in vigore fintanto che esse non saranno modificate o abrogate dalla competente autorità.

ART. 14 — Le isole Faeroër avranno almeno due rappresentanti al *Rigsdag*. Fino a quando il *Rigsdag* sarà composto delle due camere attuali, le isole Faeroër saranno rappresentate da un membro al senato (*Landsting*) [si veda l'art. 36 della costituzione] e da due membri alla camera dei deputati (*Folketing*).

ART. 15 — La carica di *Amtmand* (prefetto) delle isole Faeroër verrà soppressa. Il prefetto sarà sostituito da un rappresentante del Regno (*Rigsombudsmand*). Il rappresentante del Regno sarà il rappresentante supremo del Regno nelle isole Faeroër e il capo dell'amministrazione del Regno nelle isole. In virtù delle sue funzioni avrà accesso al *Lagting* e parteciperà senza diritto di voto ai dibattiti riguardanti le questioni di interesse comune. Le deliberazioni del *Lagting* o del *Landsstyre* gli verranno immediatamente comunicate e gli verranno consegnati senza indugio degli esemplari delle leggi del *Lagting* e delle altre deliberazioni prese dal governo autonomo delle isole Faeroër.

Il rappresentante del Regno eserciterà le funzioni di prefetto sotto riserva delle modifiche derivanti dalla presente legge finchè non entrerà in vigore un nuovo sistema.

ART. 16 — La presente legge entrerà in vigore il 1° aprile 1948.

QUESTIONI CHE INTERESSANO PARTICOLARMENTE LE ISOLE FAEROËR

Elenco A

(Estratto)

Le questioni qui sotto elencate sono considerate come aventi un interesse particolare e verranno poste immediatamente sotto la giurisdizione dell'amministrazione autonoma delle isole Faeroër, ovvero lo saranno in seguito su richiesta del *Lagting* o del governo danese:

Le costituzioni europee

1° I provvedimenti da prendere per organizzare il governo locale delle isole Faeroër nel quadro del nuovo sistema.

Tenuto conto di questi limiti, questa voce comprende le disposizioni relative al *Lagting*; la legge relativa alle elezioni al *Lagting*, la direzione amministrativa, la redazione, il voto e la ratifica delle leggi del *Lagting* come pure la loro pubblicazione, la nomina, il licenziamento, lo statuto nonché il regime dei trattamenti economici e delle pensioni dei funzionari;

2° Gli affari comunali;

3° I lavori pubblici ed i servizi di protezione contro gli incendi, l'urbanesimo, le questioni relative agli alloggi e agli affitti e i registri dello stato-civile;

4° La salute pubblica, le questioni concernenti i medici, le ostetriche, gli ospedali, i farmacisti.

Tale voce concerne soprattutto i medici, la legislazione sull'esercizio illegale della medicina, la lotta contro la tubercolosi ed altre malattie contagiose, le cure agli alienati e la vaccinazione;

5° Il benessere sociale;

L'assistenza ed i servizi sociali;

L'assicurazione sociale;

L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni;

I lavoratori, le condizioni di lavoro, gli apprendisti, gli assistenti, le ferie;

6° Le imposte dirette e indirette;

7° Il diritto di votare il bilancio; e quello di disporre di tutti i redditi del territorio...

9° Le scuole;

10° Gli archivi, le biblioteche e i musei...

13° L'agricoltura e le questioni rurali;

14° Le licenze di teatro, di cinema e di spettacolo;

15° Le scorte, la produzione e la distribuzione.

Elenco B

Le questioni qui sotto elencate saranno oggetto di ulteriori consultazioni prima che sia deciso se, e in quale misura, devono essere considerate come questioni di interesse particolare:

1° La Chiesa nazionale;

2° La polizia;

3° Le risorse minerali, la radio, l'aviazione;

4° Il suolo;

5° Il controllo delle importazioni e delle esportazioni.

Boris Mirkine - Guetzévitch

**LE COSTITUZIONI
EUROPEE**

1954

**EDIZIONI DI COMUNITÀ
MILANO**